

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA

RECLAMO EX ART. 26 L.F.

Avverso il decreto emesso in data 18/05/21, dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare, nel procedimento RG n.324/2019, introdotto da LIBERNINI Beatrice per l'annullamento del concordato preventivo della INSIDE Srl n.3/2012, omologato in data 17-18/07/2013 dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare.

Per la Sig.ra Beatrice LIBERNINI, nata a Roma il 28.11.1951 (c.f. LBR/BRC-51S68/H501R) residente a Nettuno (RM) in via San Giacomo n.150, in qualità di partecipe alle quote sociali, fideiussore e creditore della INSIDE Srl, elettivamente domiciliata a Roma, (00195) in via Giuseppe Ferrari n.4, presso lo studio dell'Avv. Consolino ARINIELLO (c.f.RNL/CSL/62E09/A881U) del Foro di Avellino, con tessera n.7303, al quale le comunicazioni e notificazioni potranno essere fatte all'indirizzo pec:avv.arinielloconsolino@messaggipec.it, in virtù di procura stesa in calce al presente atto:

CONTRO

1- INSIDE Srl -in concordato preventivo n.3/2012- in persona dell'amm.tore Dr. Comm. Maurizio FANTACCHIONE (Avv.ti Paolo D'ELETTO e Cristiana CETRA)

2-COMMISSARI GIUDIZIALI: Avv. Andrea AZZARO- Dr. Marco COCULO

(Avv. Giuseppina IVONE)

3-LIQUIDATORI GIUDIZIALI: Avv. Sandro BRAVI e rag. Pietro MARCATNTONI

(Avv.Marco RESTA)

FATTO

Con ISTANZA di annullamento del concordato preventivo della INSIDE Srl n.3/2012, omologato in data 17-18/07/2013 dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare- a norma dell'art.138 L.F., la Sig.ra Beatrice LIBERNINI in qualità di partecipe alle quote sociali, fideiussore e creditore della INSIDE Srl,

PREMESSO

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

--- che la società INSIDE Srl (P.I. 04466821008) con sede a Anzio (RM) in via Gol-doni n.66, in persona del suo amministratore unico Paolo BOLICI, in data 13/9/2012 ha depositato presso il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare, Ricorso ex art.161, comma VI° L.F. (doc.1-2);

--- che il Tribunale di Velletri, Sezione Fallimentare, con Decreto emesso in data 17-18/07/2013, ha omologato il concordato preventivo n.3/2012, proposto dalla suddetta INSIDE Srl (doc.3);

--- che l'istante è socio, fideiussore e creditore della suddetta società in virtù della cessione di credito avvenuta per atto Notaio Vittorio Terzi, in Anzio in data 19/07/19 (Rep. n.30553 – Racc. n.22060) con il quale la Società ZEGA Snc di ZEGA Stefano e ZEGA Lorenzo ha ceduto il credito vantato nei confronti della Società INSIDE Srl (c.f. p.i. 04466821008), ammesso nel suddetto concordato preventivo n.3/2012 di detta società (doc.4);

--- che, inoltre, la LIBERNINI è creditrice nei confronti della INSIDE Srl della ulteriore somma di €.959.576,92 per i seguenti motivi:

1)- in data 31/03/1975 Paolo BOLICI e Beatrice LIBERNINI contraevano matrimonio civile trascritto presso il Comune di Anzio (Parte II, Serie A-n.27) scegliendo il regime della comunione dei beni (doc.5);

2)- in data 29/12/1994 Paolo BOLICI e Beatrice LIBERNINI, costituivano Impresa Familiare, Atto registrato ad Anzio il 12/1/1995 presso l'Ufficio del Registro di Anzio (doc.6);

3)- in data 26/11/1999, per atto Notaio Ciro De Vincenzo residente in Milano (Rep. n.92759 – Racc.n.7655) Registrato a Milano, atti privati il 27/10/1999 al n.019935, Serie 2/V la AGRICOLTURA Spa in Liquidazione, rappresentata dal Sig. Fiorillo Rag. Luigino ha venduto a INSIDE Srl (c.f.04466821008) rappresentata da Paolo BOLICI, nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950, in Comune di Monte Sant'Angelo (FG) terreni di mq.86978, indicati come "Isola 6" 3 Isola 20b" con parzialmente sovrastanti fabbricati e capannoni aventi destinazione industriale, come meglio indicati nel suddetto atto che si allega per la somma di Lire 3.716.000.000 (€.1.919.153,84),

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Detto pagamento è stato effettuato con i fondi propri dei Sigg.ri Paolo BOLICI e Beatrice LIBERNINI, come si evince dall'estratto del libro giornale della INSIDE Srl (doc.7-8);

4)- in data 23/03/2012 per atto Notaio Vittorio Terzi, in Anzio (Rep.n.23895 – Racc. n.16976) Registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia il 23/03/2012 al n.1035 serie 1T, i Sigg.ri Paolo Bolici e Beatrice Libernini sceglievano il regime di separazione dei beni (doc.9);

Pertanto i coniugi BOLICI-LIBERNINI, avendo contratto matrimonio in data 1/3/1975, ed avendo scelto la comunione dei beni, la somma di Lire 3.716.000.000 (€1.919.153,84) spesa per l'acquisto degli immobili in Monte Sant'Angelo (FG) è da considerarsi metà per ciascuno.

--- che in data 19/11/2012 la INSIDE Srl, in persona del suo amministratore unico, Paolo BOLICI, depositava presso il Tribunale di Velletri, Sezione Fallimentare, Piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti della suddetta società, ex art.160, comma 1 L.F., con allegati documenti indicati nell'art.161, comma 2, lett.A -e, L.F. (doc.10);

--- che in data 19/11/12 la Dr.ssa Noemi MENICHETTI, dr.ssa Commercialista, iscritta all'ordine di Roma al n.AA 009619 al Registro dei Revisori Contabili al n.105929 U. n.100 del 17/12/1999, in possesso dei requisiti di cui all'art.67, comma 3°, lettera d) L.F., depositava Relazione ex art.161, comma 3 L.F. per la domanda di concordato preventivo della INSIDE Srl (doc.11);

--- che in data 28/03/2013 venne depositata dai Commissari Giudiziali, Avv. Andrea M. Azzaro e dal Dr. Marco Coculo, Relazione ex art.172 L.F. (doc.12);

dalla suddetta relazione a pag.54 i Commissari hanno affermato che il totale del debito nei confronti delle banche è pari ad €15.653.373,00 (con un delta pari ad €732.888,00 rispetto al valore proposto, come indicato nella seguente tabella:

UNICREDIT C/O 500034426 valore contabile al 31/08/2012	€3.518.710,00
UNICREDIT C/AFI 1611691 valore contabile al 31/08/2012	€3.707.112,00
UNICREDIT C/AF 9335042 valore contabile al 31/08/2012	€ 85.000,00
UNICREDIT C/O 4245866 valore contabile al 31/08/2012	€ 134.318,00
MPS C/O 1218416 valore contabile al 31/08/2012	€ 259.526,00
MPS C/A 38396034 valore contabile al 31/08/2012	€ 602.970,00

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

MPS C/O 122767 valore contabile al 31/08/2012	€.	1.645.732,00
BANCA INTESA C/O 4549015 valore contabile al 31/08/2012	€.	291.485,00
BANCA INTESA C/O 0046004 valore contabile al 31/08/2012	€.	1.151.160,00
BNL C/SOFFERENZE valore contabile al 31/08/2012	€.	3.347.747,00
BANCA DEL FUCINO C/O 231013 valore contabile al 31/08/2012	€.	66,00
Carisfac c/o 518 VALORE CONTABILE AL 31/08/2012		-----
CREDITO EMILIANO valore contabile al 31/08/2012	€.	72,00
INTERESSI PASSIVI BANCARI valore contabile al 31/08/2012	€.	176.652,00;

--- che dalla relazione dello studio GIAN SALVO del 05/04/2013 già in atti, comunque si allega copia (doc.13), che i Commissari Giudiziali e l'attestatore dr.ssa MENICETTI, non hanno tenuto assolutamente conto, risulta che:

---dal conto ordinario UNICREDIT C/O 500034426 la INSIDE Srl deve a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura) come meglio indicato a pag.7, €1.438.403,63 (doc.13/a);

--- dal conto ordinario UNICREDIT 4245866 la INSIDE Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura) come meglio indicato a pag.8, €335.845,71 (doc.13/b);

---dal conto ordinario MPS 1218416 la INSIDE srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura- ..) come meglio indicato a pag.9, €298.751,29 (doc.13/c);

---dal conto ordinario BANCA INTESA n.4549015 la INSIDE Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi.usura- ...) come meglio indicato nella perizia dello studio GIAN SALVO, l'importo di €117.043,84 (doc.14);

--- dal conto ordinario n.137 della BNL la INSIDE Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura- ...) come meglio indicato nella perizia dello studio GIAN SALVO l'importo di €555.944,26 (doc.15).

La mancata e/o omessa verifica dei dati aziendali rispetto alle suddette perizie, ove risulta che la INSIDE Srl era a credito del ceto bancario referente, che andava riscontrato anche presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, da parte dei Commissari Giudiziali e dall'attestatore, si presume dolo, in quanto avrebbero rilevato crediti inesistenti, vantati dai suddetti Istituti bancari, aumentando in questo modo il passivo della società.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Pertanto si evince che la INSIDE Srl non era debitrice nei confronti del suddetto ceto bancario referente, ma era a sua volta creditrice.

La Banca d'Italia (a seguito delle segnalazioni fatte da Bolici alla Consob concernente il comportamento tenuto da diversi intermediari, nei confronti dei quali erano stati azionati procedimenti azionari per usura, a seguito delle comunicazioni della Consob alla stessa Banca d'Italia) in data 23/03/2018 comunica a Bolici che "sulla questione interesseremo detti intermediari perché forniscano chiarimenti su quanto oggetto di contestazione". Inoltre, in detta nota la Banca d'Italia afferma "interesseremo tutti gli intermediari che segnalano alla Centrale Rischi Lei o le aziende delle quali è legale rappresentante. Agli enti segnalanti invieremo copia dei provvedimenti di sospensione ex art.20 legge 44/1999, qui fatti pervenire dalla Consob, cui Lei li ha trasmessi; chiederemo a detti enti segnalanti di adeguarsi a tale provvedimento e a fornire a lei e alla Banca d'Italia un riscontro contenente le proprie valutazioni in merito". (doc.16).

Unicredit (a seguito della su citata **NOTA** della Banca d'Italia e agli interventi fatti nei confronti degli intermediari finanziari), in data 14/05/2018 inviava una nota a Bolici avente ad oggetto "Esposto a Banca d'Italia -Sig. Paolo Bolici e aziende connesse". (doc.17).

--- in data 05/08/2019 (Prot. n.953097) venne inoltrata richiesta dall'Avv. Fabio Giorgi alla Banca d'Italia, di copia della Centrale Rischi della INSIDE Srl, per il periodo 2009 al 2019;

--- che in data 02/09/2019 la Banca d'Italia inviava copia della centrale rischi della società INSIDE Srl all'Avv. Fabio Giorgi relativa al periodo 2009 sino a giugno del 2019 come da allegati (doc.18).

Da tali documenti si evince che il ceto bancario referente INSIDE Srl, a seguito dell'intervento della CONSOB/Vigilanza Banca d'Italia, provvedeva ad effettuare le relative rettifiche.

Dalla documentazione allegata si rileva che la suddetta UNICREDIT, ha totalmente annullato il vantato-inesistente credito, rilevato dolosamente invece dai Commissari Giudiziali e dall'attestatore per € 7.456.705,00 (vedasi il documento n.17 allegato, il numero progressivo delle pagine in calce ad ogni scheda);

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

--- che in data 29/09/2015 i liquidatori concordatari, Avv. Sandro Bravi e il rag. Pietro Marcantoni hanno depositato comunicazione presso il Tribunale Civile di Velletri -Sezione Fallimentare- con la quale comunicavano al Sig. Giudice delegato che con comunicazione del 28 settembre 2015 la società Ilme Srl, quale Presidente del Comitato dei creditori in ossequio a quanto richiesto con il summenzionato decreto ha inviato la propria relazione, con la quale il Sig. Giglioli Umberto, nato a San Miniato (PI) il 30/11/1939, legale rappresentante della ditta I.L.M.E. Srl (p.iva 01170600504) ha dichiarato che "l'organo da me presieduto è stato costantemente posto a conoscenza dai liquidatori concordatari di tutte le attività dai medesimi espletate e di averne condiviso le relative linee guida, all'uopo approvandole e ritenendole svolte nell'interesse della procedura" (doc.19-20);

--- che diversamente da quanto dichiarato da Giglioli Umberto in data 28/9/2015, quale legale rappresentante della I.L.M.E. Srl, Presidente del Comitato dei creditori Matteo Valente con email del 26/11/2016 e Giuseppe Libergoli con email del 27/11/2016, quali componenti del collegio dei creditori, hanno dichiarato a Paolo Bolici, quale amministratore unico della INSIDE Srl, che: "in riscontro alla presente richiesta comunico di aver appreso della vendita dei beni mobili contenuti nello stabilimento di Macchia di Monte Sant'Angelo, dopo che la stessa era stata effettuata" (doc.21-22).

A tali date erano state già effettuate due vendite come di seguito sarà detto.

--- che in data 09/12/2015 i Liquidatori Concordatari, Avv. Sandro Bravi e il rag. Pietro Marcantoni, hanno depositato in Tribunale Civile di Velletri -Sezione Fallimentare- Integrazione al programma di Liquidazione per la cessione dei beni mobili "no core" nella quale dichiaravano che "in data 07/12/2015 hanno ricevuto apposita proposta da Giovecar srl, società operante quale commissionario nel settore delle vendite concorsuali, per l'attività di liquidazione dei beni mobili acquisiti all'attivo della procedura", pertanto (pag.2, riga 8) "è intenzione dei liquidatori, commissionare alla Giovecar srl la vendita dell'intero compendio mobiliare acquisito all'attivo alle condizioni di cui alla avanzata proposta". Firmata in calce dai Liquidatori concordatari.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Sotto in stampatello "PER ACCETTAZIONE PROPOSTA LIQUIDATORIA, timbro della I.L.M.E. Srl e firmata (doc.23).

Alla suddetta Integrazione era allegata la Comunicazione della Giovecar Srl, indirizzata all'Avv. Sandro Bravi e al rag. Pietro Marcantoni, scritta su lettera intestata della INDUSTRIAL-AUCTIONS, con in calce la firma dell'Amministratore unico della Giovecar Srl, con la quale al punto 1 si conveniva quanto segue: "La Inside srl nella persona dei Commissari Liquidatori (Committente conferisce alla GIOVECAR Srl mandato a vendere in nome proprio ma nell'interesse della Committente i beni facenti parte dell'attivo nel corso dell'alienazione dei quali il Commissionario non potrà concedere sconti e dilazioni di pagamento" (doc.24);

--- che in data 15/4/2015 la INSIDE Srl emetteva fattura n.59 a favore della GIOVECAR Srl, per la vendita dei beni in essa indicati per la somma di €.11.340,00, oltre Iva (doc.25);

--- che in data 15/04/2015 la INSIDE Srl emetteva fattura n.57 a favore della GIOVECAR Srl, (incaricata per la vendita), per la vendita dei beni indicati in fattura per €.96.350,00, esente da Iva (doc.26);

--- che in data 06/06/2018 i Liquidatori Concordatari, Avv. Sandro Bravi e il rag. Pietro Marcantoni, depositavano presso il Tribunale Civile di Velletri -Sezione Fallimentare- Relazione periodica ed illustrativa delle attività di liquidazione, dove a pag.3, riga 25, dichiaravano: "con riferimento alle prossime attività liquidatorie, si dà conto del fatto che il precedente commissionario di vendita Giovecar Srl, ha rimesso l'incarico. Gli scriventi hanno pertanto proposto una modifica del piano di liquidazione proponendo di designare per le stesse mansioni la INDUSTRIAL AUCTION Srl."

"Gli Organi della procedura hanno approvato" (doc.27);

Da quanto sopra detto si evince chiaramente che la GIOVECAR Srl e la INDUSTRIAL AUCTION Srl fanno riferimento allo stesso gruppo societario, come risulta dalla "carta intestata della Industrial Auction Srl, sopra detto" e dalle visure camerale, ove risulta: "amministratore unico Quadrana Mario (nato il 13/01/1956) della Giovecar Srl, e amministratore unico Quadrana Daniele (nato il 17/06/1981) della Industrial Auction Srl. (doc.28-29-30);

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

--- che in data 20/02/2018 la INSIDE Srl emetteva le fatture n.1 e n.2 a favore della GIOVECAR Srl, per la vendita dei beni in esse indicati (doc.31-32).

Si rileva che la società incaricata per la vendita era la INDUSTRIAL AUCTION Srl, stesso gruppo della GIOVECAR Srl.

----- che in data 30/02/2018 la INSIDE Srl emetteva le fatture n.3, n.4 e n.5 con le quali vendeva alla stessa società incaricata per la vendita, cioè la INDUSTRIAL AUCTION Srl, i beni in essa indicati (doc.36).

Tali beni indicati nelle suddette fatture sono stati venduti al prezzo irrisorio complessivo di €.344.391,00 alle stesse società incaricate per la vendita ed inoltre appartenenti allo stesso gruppo societario.

Pertanto beni del valore di circa €.12.000.000,00 come da perizie allegate, venduti al suindicato prezzo irrisorio, hanno determinato un elevatissimo danno alla società INSIDE Srl.

Si portano ad esempio quali valori solo alcuni beni, come da perizia della Dr.ssa Menichetti (già allegata, vedi doc.11) e di Giancarlo Petrosino (consulente tecnico -servizi tecnologici) (doc,37).

---pressa a caldo per impiallacciatura venduto a €.3.500,00 valutato €.19.680,00
---centro di lavoro cms km 48-r8-rt venduto a €.5.000,00 valutato €.375.495,00
---curvatrice comac venduta a €.2.500,00 valutata €.68.082,31
---tornio cnc-omg zanoletti-cna venduto a €.9.000,00 valutato €.89.863,50
---pressa piegatrice lvd venduta a €.18.050,00 valutata €.182.228,54
---ghigliottina idraulica-lvd-hst-c8/40 venduta a €.10.001,00 valutata €.47.514,03
-bisellatrice bottero-910b-814BCS venduta a €.10.500,00 valutata
a€.200.000,00.

Inoltre dal Bilancio della INSIDE Srl al 31/12/2011 e dalla Nota Integrativa, risulta che il Valore degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature ammonta ad €.21.574.994,40 (doc.38-39).

Alla luce di quanto sopra detto e provato documentalmente, emerge chiaramente che l'istante è venuta a conoscenza che il passivo ricavabile dalla procedura concorsuale è stato dolosamente esagerato;

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

-Che è stato sottratto una parte consistente dell'attivo in quanto i beni sono stati venduti a prezzi irrisori, come da perizie allegate suindicate,

-Che inoltre i beni sono stati venduti alle stesse società che avevano l'incarico a procedere alla loro vendita.

Pertanto l'istante intende chiedere l'annullamento dell'omologato Concordato Preventivo ai sensi dell'art.186 R.D.16 marzo 1942, n.267 e 138 primo comma,

- che non è ancora trascorso il termine di sei mesi dalla scoperta del dolo avvenuta in data 02/09/2019 in occasione della documentazione inviata dalla Banca d'Italia, Centrale Rischi.

Tutto ciò premesso CHIEDE

Che l'Eccellentissimo Tribunale Ordinario di Velletri, voglia dichiarare, ai sensi dell'art.186 R.D. 16 marzo 1942, n.267 e 138 primo comma, in contraddittorio con il debitore, l'annullamento dell'omologato Concordato Preventivo della INSIDE Srl n.3/12 omologato in data 17-18/07/2013 dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare-, La immediata sospensione delle vendite dei beni della INSIDE Srl, in concordato preventivo omologato ai sensi dell'art.108 L.F.,

E per l'effetto emettere ogni provvedimento consequenziale che si terrà opportuno.

- Allegati documenti.

Il Tribunale Ordinario di Velletri -Area Fallimenti-, con decreto depositato in Cancelleria in data 03 marzo 2020, in persona del giudice delegato Dr.ssa Raffaella Calvanese, visto il ricorso per l'annullamento del concordato preventivo omologato INSIDE Srl, proposto in data 16/12/2019, iscritto al RG n.324/2019, da Beatrice Libernini, in qualità di partecipe alle quote sociali, fideiussore e creditore della società, visti gli artt.137 e 138 L.Fall. richiamati dall'art.186 co V L.Fall.,

DISPOSE la comparizione delle parti avanti a sé all'udienza del 21 aprile 2020 h.11,30 assegnando termine di 15 giorni prima dell'udienza per la notificazione del ricorso e del presente decreto alla società INSIDE Srl in persona del l.r. pro tempore ai sensi dell'art.15 L.Fall..

Con comunicazione nello stesso termine ai commissari giudiziali, ai commissari liquidatori e al Pm, a cura della cancelleria.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Si costituiscono nel suddetto giudizio RG n.324/2019:

- 1) i liquidatori nominati nel Concordato Preventivo n.3/2012 di Inside Srl, l'Avv. Sandro Bravi e il rag. Pietro Marcantoni, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Resta, depositando la Comparsa di Costituzione, da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritta con le relative conclusioni;
- 2) l'amministratore unico della INSIDE Srl in Concordato Preventivo n.3/12, il Dr. Comm. Maurizio Fantaccione, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Paolo D'Eletto e Cristiana Cetra, depositando la Comparsa di Costituzione, da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritta con le relative conclusioni;
- 3) i Commissari Giudiziali del Concordato Preventivo INSIDE Srl n.3/2012, l'Avv. Andrea Maria Azzaro e Dr. Marco Coculo, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Ivone, depositando la Memoria di Costituzione, da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritta con le relative conclusioni

All'udienza del 21/07/2020 il G.D. riservava al Collegio la decisione con termine fino al 05/09/2020 per il deposito dei documenti indicati e per repliche.

In data 04/09/2020 nell'interesse della Beatrice Libernini venne depositata memoria di replica.

Il Tribunale Ordinario di Velletri -Sezione Fallimentare- riunito in camera di consiglio emise decreto con il quale:

PQM

Rigetta la domanda di annullamento del concordato

Condanna la ricorrente Libernini Beatrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in favore della società Inside Srl, dei commissari giudiziali avv.to prof. Andrea Maria Azzaro e dott. Marco Coculo, e dei liquidatori giudiziali avv. Sandro Bravi e Rag. Pietro Marcantoni (**Marco?**), nella somma di euro 6900, per ciascuna parte processuale, oltre spese generali e accessori di legge.

Condanna Libernini Beatrice al pagamento ex art. 96 c cpc di euro 6900,00 in favore dei commissari giudiziali; euro 6900,00 in favore dei liquidatori, euro 2300,00 in favore della società Inside.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Detto decreto è stato comunicato alla Libernini Beatrice, presso il suo legale, via pec dalla Cancelleria in data 18/05/2021.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Beatrice Libernini, ut sopra, rappresentata, difesa e domiciliata, propone Reclamo avverso **il decreto emesso dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare, nel procedimento RG n.324/2019, introdotto da LIBERNINI Beatrice per l'annullamento del concordato preventivo della INSIDE Srl n.3/2012, comunicato via pec dalla Cancelleria in data 18/05/2021, per i seguenti motivi.**

L'art.138 L.F. stabilisce:

I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.

II. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente **esecutiva**. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.

III. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

La veste di creditore della Libernini è stata accertata dal Collegio del Tribunale di Velletri, ove ha dichiarato pa.2 riga 12, sussistendo la legittimazione della ricorrente in qualità di cessionaria del credito concordatario originariamente vantato da Zega snc".

La Libernini, come già detto in atti e non disconosciuto dal decreto reclamato, era anche partecipe alle quote sociali e fideiussore della INSIDE Srl.

Anche in virtù di tale veste, nei termini stabiliti dal suddetto art.138 L.F. comma 1-3, ha proposto l'istanza di annullamento di concordato della INSIDE Srl.

Non è vero come affermato in decreto reclamato, pag.2, riga 22, "se ne deduce che le condotte potenzialmente rilevanti, ai fini tanto della revoca quanto dell'annul-

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

lamento del concordato, sono esclusivamente quelle poste in essere dal debitore”.

Richiamando l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione con la sent.8090, Sez.I, che a giudizio di questa difesa non ha nessuna attinenza al caso di specie.

Al riguardo vedasi Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 settembre 2016 n. 18090 - Pres. Aniello Nappi, Rel. Rosa Maria Di Virgilio

“L’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 L.F., nel testo novellato dal D. Lgs. 169/2007, è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsa per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei ad indurre in errore i creditori sulla fattibilità e sulla convenienza del concordato proposto (Principio di diritto)”.

FATTI

In data 19/11/2012 la INSIDE Srl, in persona del suo amministratore unico, Paolo BOLICI, depositava presso il Tribunale di Velletri, Sezione Fallimentare, Piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti della suddetta società, ex art.160, comma 1 L.F., con allegati documenti indicati nell’art.161, comma 2, lett.A -e, L.F. (doc.2); a pag. 23 del suddetto piano di risanamento al punto 3.2.2 “Debiti verso le banche” è riportato l’elenco delle banche il cui “Totale debito verso le banche” è di €.14.920.484,28”

Inoltre è scritto: “Nella corretta quantificazione del debito verso le banche non può non evidenziarsi la responsabilità degli istituti di credito nella determinazione della crisi della società ricorrente. La responsabilità degli istituti di credito nella crisi in cui versa oggi la Inside Srl emerge da molteplici ed illegittimi comportamenti assunti nella gestione degli affidamenti e nelle segnalazioni alla centrale dei rischi della banca d’Italia, nella stipula dei derivati e nell’illegittimo addebito di interessi anatocistici. Tali responsabilità saranno oggetto di attento esame da parte degli organi della procedura sulla base della copiosa documentazione raccolta negli anni dalla Inside srl. La ricorrente, solo in via prudenziale, ha

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

ritenuto opportuno indicare il debito integrale nei confronti degli istituti di credito, senza quindi apportare le possibili riduzioni derivanti dall'annullamento dei derivati ovvero dalla riduzione degli interessi anatocistici. L'eventuale risarcimento danni che dovesse intervenire dai contenziosi che gli organi della procedura riterranno di incardinare costituirà un incremento della percentuale offerta ai creditori chirografari".

A supporto di ciò dalla Relazione dello studio GIAN SALVO del 05/04/2013 (già depositata in atti- doc.13) risulta che:

---dal conto ordinario UNICREDIT C/O 500034426 la INSIDE Srl deve a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura) come meglio indicato a pag.7, €.1.438.403,63 (doc.13/a);

--- dal conto ordinario UNICREDIT 4245866 la INSIDE Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura-) come meglio indicato a pag.8, €.335.845,71 (doc.13/b);

--dal conto ordinario MPS 1218416 la INSIDE srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura- ..) come meglio indicato a pag.9, €.298.751,29 (doc.13/c);

-- dal conto ordinario BANCA INTESA n.4549015 la INSIDE Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi.usura- ...) come meglio indicato nella perizia dello studio GIAN SALVO, l'importo di €.117.043,84 (doc.14);

--- dal conto ordinario n.137 della BNL la INSIDE Srl deve avere a titolo di ristorni (anatocismo-interessi-usura- ...) come meglio indicato nella perizia dello studio GIAN SALVO l'importo di €.555.944,26 (doc.15).

Pertanto la mancata e/o omessa verifica dei dati aziendali rispetto sia alla Relazione del Piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti della suddetta società, ex art. 160, comma 1 L.F., con allegati documenti indicati nell'art.161, comma 2, lett.A -e, L.F come sopra detto, sia alla Relazione dello studio Giansalvo, dalla quale risulta che la INSIDE Srl era a credito del ceto bancario referente, che andava riscontrato anche presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte dei Commissari Giudiziali (a norma dell'art.172 e seg. L.F.) e dall'attestatore in virtù dei suoi poteri, ha comportato l'aumento dello stato passivo della società.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

La suddetta Relazione dello studio Giansalvo, è stata depositata il 05/04/2013 prima dell'adunanza dei creditori avvenuta il 10/04/2013 (doc. allegato).

Diversamente, invece, avrebbero rilevato crediti inesistenti vantati dal ceto bancario nei confronti della INSIDE Srl. Che la INSIDE Srl era a sua volta creditrice.

Se i professionisti incaricati avessero esercitato i loro poteri, in virtù di quanto già denunciato dal Bolici n.q. nella Relazione di ristrutturazione e risanamento, come detto sopra, avrebbero accertato che UNICREDIT Spa aveva annullato il suo credito. Come poi è emerso con la richiesta del 05/08/2019 (Prot. n.953097) dell'Avv. Fabio Giorgi inoltrata nell'interesse della Libernini alla Banca d'Italia nella quale chiedeva copia della Centrale Rischi della INSIDE Srl per il periodo 2009 al 2019, che la stessa Banca d'Italia in data 2/9/2019 gli inviava copia (depositata in atti), ove si evince che il ceto bancario referente INSIDE Srl, a seguito dell'intervento della CONSOB/Vigilanza Banca d'Italia, provvedeva ad effettuare le relative rettifiche e risulta in modo inconfutabile che UNICREDIT Spa aveva totalmente annullato il vantato-inesistente credito, rilevato invece dolosamente dai Commissari giudiziali e dall'attestatore per € 7.456.705,00 (vedasi il documento n.17 allegato).

Alla luce di quanto sopra detto, si può affermare che tali richieste potevano essere esperite anche dai Commissari Giudiziali in virtù della Relazione del Piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti della suddetta società, ex art.160, comma 1 L.F., con allegati documenti indicati nell'art.161, comma 2, lett.A -e, L.F. come sopra detto, alla quale ha fatto seguito la Relazione dello studio Giansalvo, come sopra detto, che avrebbero accertato lo stato reale della INSIDE srl, il tutto nell'interesse dei creditori e della stessa società, con l'ottenimento "ante e non post" dei provvedimenti di sospensione ex art.20 legge 44/1999.

Pertanto non è vero quanto affermato in Decreto a pag.3, riga 20, che non risulta giudizialmente accertata l'insussistenza della posta debitoria esposta in contabilità dalla società in concordato.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Invece, era riscontrabile, che il debito della INSIDE Srl verso il ceto bancario era inesistente.

A tal riguardo non è vero quanto affermato nella Memoria di costituzione dai Commissari Giudiziali a pag.6, riga 17 ove hanno dichiarato: “Tali dati sono stati sottoposti ad una scrupolosa attività di verifica da parte dei Commissari Giudiziali che hanno infatti richiesto a tutti i creditori riportati nell’elenco depositato dalla stessa Debitrice, tra cui gli istituti di credito, non solo di specificare il saldo debitore alla data del 5.3.2013 comprensivo degli interessi, nonché la natura del credito, ma anche di fornire copia della documentazione sottostante i loro crediti”.

Se i Commissari Giudiziali avessero preso in attento esame la Relazione del Piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti della suddetta società, ex art.160, comma 1 L.F., con allegati documenti indicati nell’art.161, comma 2, lett.A -e, L.F. come sopra detto, alla quale ha fatto seguito la Relazione dello studio Gian-salvo, come sopra detto, avrebbero accertato lo stato reale della INSIDE srl, il tutto nell’interesse dei creditori e della stessa società, con l’ottenimento “ante e non post” dei provvedimenti di sospensione ex art.20 legge 44/1999.

Pertanto si ribadisce, la mancata e/o omessa verifica dei dati aziendali rispetto alle perizie depositate ed indicate in atti, ove risulta che la INSIDE Srl era a credito del ceto bancario referente, andava riscontrato anche presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte dei Commissari Giudiziali e dall’attestatore, (ciò che non venne fatto e per il quale si presume dolo) ove avrebbero rilevato crediti inesistenti, vantati dai suddetti Istituti bancari, aumentando in questo modo il passivo della società.

Si precisa che la Inside srl, nel rispetto della legge fallimentare, per non incorrere nel rigetto del ricorso per concordato preventivo, ai sensi dell’art.173 l.f., ha dovuto presentare un piano di ristrutturazione attenendosi ai dati contabili, allegando, con perizie, le contestazioni per le somme indebite vantate dal ceto bancario referente,

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

come di seguito comprovato dai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria e dalla Vigilanza della banca D'Italia/Consob nonché ammissione degli stessi istituti di credito (doc.4).

Pertanto la Libernini solo in data 02/09/2019 è venuta a conoscenza di tali fatti, cioè del dolo commesso dai Commissari Giudiziali e dall'Attestatore, ed entro i termini di legge, a norma dell'art. 138, terzo comma, l.f. ha proposto l'istanza per l'annullamento del presente concordato della INSIDE Srl.

Riguardo "appare infondata la domanda di annullamento per sottrazione di attivo" pag.3, riga 24-25 del decreto oggi reclamato.

La censura sotto questo profilo, riguarda la fase successiva all'omologazione".
Anche tale punto si contesta in toto in quanto non corrispondente ai fatti per i seguenti motivi:

Riguardo all'attività dei liquidatori, in data 29/09/2015 gli stessi, Avv. Sandro Bravi e il Rag. Pietro Marcantoni hanno depositato comunicazione presso il Tribunale Civile di Velletri -Sezione Fallimentare- con la quale informavano al Sig. Giudice Delegato, che con comunicazione del 28 settembre 2015 la società Ilme Srl, quale Presidente del Comitato dei creditori in ossequio a quanto richiesto con il summenzionato decreto ha inviato la propria relazione con la quale il Sig. Giglioli Umberto, nato a San Miniato (PI) il 30/11/1939, legale rappresentante della ditta I.L.ME. Srl ha dichiarato che:
"l'organo da me presieduto è stato costantemente posto a conoscenza dai liquidatori concordatari di tutte le attività dai medesimi espletate e di averne condiviso le relative linee guida, all'uopo approvandole e ritenendole svolte nell'interesse della procedura (doc.19-20 depositati in atti).

Diversamente da quanto dichiarato da Giglioli Umberto in data 28/09/2015, come sopra detto, quale legale rappresentante della ditta I.L.ME. Srl e Presidente del comitato dei creditori, **i Sigg.ri Matteo Valente** con email del 26/11/2016 e **Giuseppe Libergoli** con email del 27/11/2016, **quali componenti del collegio dei creditori,** hanno dichia-

Avv. Consolino ARINIELLO

Patrocinante in Cassazione

00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4

Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280

Email:consolinoavv@tiscali.it

rato a Paolo Bolici, quale amministratore unico della INSIDE Srl, che: “in riscontro alla presente richiesta comunico di aver appreso della vendita dei beni mobili contenuti nello stabilimento di Macchia di Monte Sant’Angelo, dopo che la stessa era stata effettuata (doc.21-22 già depositati).

Inoltre gli stessi Sigg.ri **Matteo Valente**, nato a Manfredonia il 19/01/1954) e **Giuseppe Libergoli**, nato a Manfredonia il 24/06/1954 con due distinte e identiche dichiarazioni sottoscritte dagli stessi, che si depositano unitamente alla copia della carta identità di Libergoli e copia del passaporto di Valente, **hanno dichiarato in data 08/06/2020: “di essere stato nominato dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare- componente del comitato dei creditori nella procedura di concordato preventivo n.CPO3/2012 della Inside Srl (P.I. 0446682108) con sede legale in Anzio (RM) in via C. Goldoni n.66 -sede produttiva S.S. Garganica 89 s.n.c. loc. Macchia, di Monte Sant’Angelo (FG); di essere venuto a conoscenza dell’avvenuta vendita dei beni mobili di proprietà della Inside Srl - effettuata nel mese di aprile 2016 presso lo stabilimento della Inside Srl in Monte Sant’Angelo (FG), S.S. 89 Garganica s.n.c. loc. Macchia -solamente dopo che la stessa era stata effettuata; di non aver mai for-nito ad alcuno, autorizzazioni scritte o verbali in tal senso e di non aver mai partecipato a riunioni del comitato dei creditori per l’adozione di decisioni a riguardo.”** (doc.5).

Pertanto è di palese evidenza che non corrisponde a vero quanto dichiarato da Giglioli Umberto in data 28/09/2015, quale legale rappresentante della ditta I.L.ME. Srl e Presidente del comitato dei creditori.

Ciò è la dimostrazione che i beni della società sono stati venduti a prezzi irrisori, in modo non chiaro e trasparente, causando un enorme danno alla società ed ai creditori. In data 09/12/2015 i Liquidatori Concordatari, Avv. Sandro Bravi e il Rag. Pietro Marcantoni depositavano, in Tribunale Civile di Velletri -Sezione Fallimentare- Integrazione al programma di Liquidazione per la cessione dei beni mobili “no core” nel-

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

la quale dichiaravano che in data 07/12/2015 hanno ricevuto apposita proposta da Giovecar Srl, società dichiaratasi operante quale commissionario nel settore delle vendite concorsuali, per l'attività di liquidazione dei beni mobili acquisiti all'attivo della procedura, pertanto che era intenzione dei liquidatori commissionare alla Giovecar Srl la vendita dell'intero compendio mobiliare acquisito all'attivo alle condizioni di cui alla avanzata proposta. Firmata in calce dai Liquidatori concordatari.

Sotto in stampatello "PER ACCETTAZIONE PROPOSTA LIQUIDATORIA, timbro della I.L.ME. Srl e firmata (documenti già in atti n.23).

Alla suddetta Integrazione era allegata la Comunicazione della Giovecar Srl, indirizzata all'Avv. Sandro Bravi e al Rag. Pietro Marcantoni, scritta su lettera intestata della INDUSTRIAL-AUCTIONS, con in calce la firma dell'Amministratore unico della Giovecar Srl, con la quale al punto 1 si conveniva quanto segue: "La Inside Srl nella persona dei Commissari Liquidatori Committente conferisce alla GIOVECAR Srl mandato a vendere in nome proprio ma nell'interesse della Committente i beni facenti parte dell'attivo nel corso dell'alienazione dei quali il Commissionario non potrà concedere sconti e dilazioni di pagamento (doc.24 depositato in atti).

In data 15/04/2015 la INSIDE Srl emetteva fattura n.59 a favore della GIOVECAR Srl per la vendita dei beni in essa indicati per la somma di €.11.340,00 oltre iva (doc.25 depositato in atti).

In data 15/04/2016 la INSIDE Srl emetteva fattura n.57 a favore della GIOVECAR Srl (incaricata per la vendita) per la vendita dei beni indicati in fattura per €.96.350,00, esente da iva (doc. 26 depositato in atti).

In data 06/06/2018 i Liquidatori Concordatari, Avv. Sandro Bravi e il Rag. Pietro Marcantoni, depositavano presso il Tribunale Civile di Velletri -Sezione Fallimentare- Relazione periodica ed illustrativa delle attività di liquidazione, dove a pag.3, riga 25, dichiaravano: "con riferimento alle prossime attività liquidatorie, si dà conto del fatto che il precedente commissionario di vendita Giovecar Srl, ha rimesso l'inca-

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

rico. Gli scriventi hanno pertanto, proposto una modifica del piano di Liquidazione proponendo di designare per le stesse mansioni la INDUSTRIAL AUCTION Srl.

Gli Organi della procedura hanno approvato (doc.27 depositato in atti).

Da quanto sopra detto si evince che la GIOVECAR Srl e la INDUSTRIAL AUCTION Srl fanno riferimento allo stesso gruppo societario, come risulta dalla “carta intestata della Industrial Auction Srl”, e dalle visure camerali, ove risulta: Amministratore unico Quadrana Mario (nato il 13/01/1956) della Giovecar Srl e amministratore unico della Industrial Auction Srl Quadrana Daniele (nato il 17/06/1981) (doc. 28-29-3 depositati in atti).

A tal riguardo il DECRETO reclamato, è carente di tale motivazione.

oooooooooooooooooooooooooooo

In data 20/02/2018 la Inside Srl emetteva le fatture n.1 e n.2 a favore della Giovecar Srl per la vendita dei beni in esse indicati (doc.31-32 depositati in atti).

In data 30/10/2018 la Inside srl emetteva le fatture n.3,n.4,n.5 a favore di Industrial Auctions Srl, società appartenente alla stessa “famiglia” Quadrana, per la vendita di beni in esse indicati (doc.33-34-35 già depositate in atti) in sostituzione della Giovecar srl, la quale non era in possesso dei requisiti di legge per le vendite fallimentari, in violazione dell’art.169 sexies.

La Giovecar srl non risulta iscritta nell’elenco presso il Tribunale di Velletri dei soggetti specializzati, di cui all’art.532 del c.p.c., per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, non solo, dalla visura camerale della società (doc.6), si rileva dall’oggetto sociale: ***“Commercio, l’importazione e l’esportazione di veicoli e natanti, nuovi e/o usati, di qualsiasi materiale di ricambio o di consumo o di qualsiasi componente”***, nulla a che vedere con la comprovata esperienza di vendita macchinari del legno, marmo, ferro, verniciatura, materiali attinenti, richiesta, nel caso di specie, dalla legge sopracitata per l’ottenimento dell’incarico da commissio-

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

nario nonché sprovvista della dovuta autorizzazione del comitato dei creditori, ai sensi dell'art.32 2° comma l.f. .

La subentrata Industrial Auctions srl, società costituita il 29/12/2015 (doc.7), nel corso delle vendite dei beni mobili della Inside srl, non era in possesso della dovuta autorizzazione del comitato dei creditori.

Inoltre non possiede, come documentato, i requisiti di competenza commerciale specifici richiesti, come si riscontra dalla visura camerale.

Viepiù

Lo stimatore, ing. Enrico Paolozzi, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Roma, come risulta, dal proprio settore di pertinenza, trascritto, svolge la sua attività nell'ambito di: Antincendio, Certificazione energetica edifici, Edile, Impianti, Termotecnica (doc.8), se ne deduce nessuna competenza come richiesto dal caso di specie nonché privo di autorizzazione del comitato dei creditori, art.32 2° comma l.f..

I beni indicati nelle suddette fatture vennero venduti al prezzo irrisorio complessivo di €.344.391,00 alle stesse società incaricate per la vendita ed appartenenti allo stesso gruppo societario e "familiare".

Beni del valore di circa €.12.000.000,00 come da perizie, e bilancio (doc.9 che si allega), venduti a un prezzo irrisorio.

Alla luce di quanto detto e provato documentalmente, il DECRETO è totalmente privo di motivazione al riguardo.

Riguardo "va ritenuta sussistente la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente" (pag.4, riga21). Per tale motivo condannata al pagamento della maggior somma ex art.96 c.3 c.p.c.

Ciò è in palese contrasto con l'art.24 della Carta Costituzionale, che stabilisce: "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento*".

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

La Libernini in giudizio, nel pieno rispetto degli Organi della procedura e della legge, ha solo rivendicato un suo legittimo diritto, ove ha dimostrato con fatti e documenti le violazioni di legge subite.

Pertanto si chiede la riforma anche di tale motivo.

SOSPENSIONE dell'esecutorietà del provvedimento impugnato

Alla luce di quanto argomentato si ritiene che sussistano i presupposti di legge perché venga disposta la sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato.

Tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra Beatrice LIBERNINI, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d' Appello di Roma, si compiaccia fissare udienza di discussione dell'odierno reclamo, con contestuale fissazione del termine per la notifica:

alla **INSIDE Srl -in concordato preventivo n.3/2012- in persona dell'amm.tore Dr. Comm. Maurizio FANTACCHIONE,**

ai COMMISSARI GIUDIZIALI: Avv. Andrea AZZARO- Dr. Marco COCULO,

ai LIQUIDATORI GIUDIZIALI: Avv. Sandro BRAVI e rag. Pietro MARCATNTONI,

controinteressati, all'esito della quale accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare e pregiudiziale: disporre l'immediata sospensione, anche con provvedimento inaudita altera parte, del decreto impugnato;

Nel merito: accogliere il presente reclamo e per l'effetto revocare il decreto reso dal Tribunale di Velletri in data 18/05/2021, comunicato in pari data, del giudizio R.G. n.324/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed erronea per tutti i motivi indicati in ricorso che quivi si abbiano per integralmente riportati e ritrascritti;

per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art.186 R.D.16 marzo 1942, n.267 e 138 1° comma, l'annullamento dell'omologato Concordato Preventivo della INSIDE Srl n.3/2012 omologato in data 17-18/07/2013 dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare; disporre l'immediata sospensione delle vendite dei beni della INSIDE Srl, in concordato preventivo omologato, ai sensi dell'art.108 L.F.

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

Con vittoria di spese e onorari dei doppi gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e spese generali.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminabile.

Si allega:

copia DECRETO emesso in data 18/05/2021, dal Tribunale Ordinario di Velletri, - Sezione Fallimentare, nel procedimento RG n.324/2019;

copia Istanza di Annullamento del Concordato preventivo della INSIDE Srl, omologato in data 17-18/07/2013 dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare, a norma dell'art.138 L.F. depositata in cancelleria in data 16/12/2019;

Copia Memoria di replica depositata il 04/09/2020 con copia degli allegati documenti.

Copia fascicolo-documenti di primo grado.

Roma, 23/06/2021

Beatrice LIBERNINI



Avv. Consolino ARINIELLO

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta LIBERNINI Beatrice, nata in Roma il 28/11/1951 (LBR BRC 51S68 H501R) e residente in Nettuno in via San Giacomo 150, conferisce procura speciale all'Avv. Consolino ARINIELLO (c.f. RNL/CSL/62E09/A881U), del Foro di Avellino, con tessera n. 7303 con studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari 4, ove elegge domicilio, a rappresentarla e difendere innanzi alla Corte di Appello di Roma nel pre-sente giudizio di RECLAMO ex art. 26 L.F. avverso il decreto emesso in data 18/05/21, dal Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare, nel procedimento RG n.324/19.

Conferisce all'uopo, al nominato avvocato tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare altri difensori, di conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia altrui, rilasciare quietanze ed incassare somme ed ogni più ampia ulteriore facoltà di legge.

Considera per rato valido il suo operato senza ulteriore ratifica.

Fornisce altresì il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L.n.675 del 31/12/96 e sue successive modifiche.

L'Avv. Consolino ARINIELLO, ai sensi di legge, dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06/98183449, ovvero all'indirizzo di posta elettronica pec: avv.arinielloconsolino@messaggipec.it) oppure email:

consolino avv@tiscali.it

Roma, 23/06/2021

Beatrice LIBERNINI



Per autentica

Avv. Consolino ARINIELLO

Avv. Consolino ARINIELLO
Patrocinante in Cassazione
00195 -ROMA- Via Giuseppe Ferrari n.4
Tel/Fax 06/98183449 cell. 349/1038280
Email:consolinoavv@tiscali.it

INDICE DOCUMENTI:

copia DECRETO emesso in data 18/05/2021, dal Tribunale Ordinario di Velletri, -
Sezione Fallimentare, nel procedimento RG n.324/2019;

copia Istanza di Annullamento del Concordato preventivo della INSIDE Srl, omolo-
gato in data 17-18/07/2013 dal Tribunale di Velletri -Sezione Fallimentare, a norma
dell'art.138 L.F. depositata in cancelleria in data 16/12/2019;

Copia Memoria di replica depositata il 04/09/2020 con copia degli allegati documenti.

Copia fascicolo-documenti di primo grado.

Roma, 23/06/2021

Avv. Consolino ARINIELLO